

# Comune di Corno Giovine

(Provincia di Lodi)

## RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

ai sensi della l. r. 5 gennaio 2000 n. 1, art. 3 comma 114

con le modalità indicate nella

d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868, *"Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r.1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica"*

modificata dalle

- d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 *"Modifica della d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002"*
- d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 7/20552 *"Approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 10, comma 5 della l.r. 7/2003"*
- d.g.r. 31 ottobre 2007, n. VIII/5774 *"introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone per uso agricolo"*
- d.d.g. 3 agosto 2007, n. VIII/8943 : *"Linee Guida di Polizia Idraulica."*
- d.g.r. 1 ottobre 2008, n. VIII/8127: *"Modifica reticolo idrico principale determinato con d.g.r. 7868/2002"*
- d.g.r. 28 ottobre 2009, n. VIII/10402: *"Nuovi canoni di polizia idraulica in applicazione dell'art. 6, comma 5 della l.r. 10/2009"*

e

L.R. 16 giugno 2003 n. 7 *"Norme in materia di bonifica e irrigazione"*

## ORDINAMENTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO E

## REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

GEOLOGO

SINDACO

SEGRETARIO

Dott. Angelo Scotti

via Lungo Adda, 24 - Pizzighettone (Cr)  
n° 763 Ordine dei Geologi della Lombardia

adozione

approvazione

## Sommario

|         |                                                                                                                             |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1       | Premessa e riferimenti normativi.....                                                                                       | 3  |
| 2       | Metodologia di rilevamento e analisi del reticolo idrografico.....                                                          | 7  |
| 3       | Individuazione dei reticoli principale e di bonifica.....                                                                   | 8  |
| 4       | Individuazione del reticolo minore.....                                                                                     | 10 |
| 4.1     | Criteri di scelta dei corsi appartenenti al reticolo minore.....                                                            | 10 |
| 4.2     | Elenco corsi d'acqua del reticolo minore .....                                                                              | 12 |
| 5       | Norme di polizia idraulica .....                                                                                            | 14 |
| 5.1     | Definizioni.....                                                                                                            | 14 |
| 5.2     | Regolamentazione delle attività vietate e quelle concesse all'interno delle fasce, soggette ad autorizzazione comunale..... | 15 |
| ART. 1  | Norme generali di tutela dei corsi d'acqua .....                                                                            | 15 |
| ART. 2  | Fasce di rispetto.....                                                                                                      | 16 |
| ART. 3  | Attività vietate negli alvei e nelle fasce di rispetto del reticolo .....                                                   | 17 |
| ART. 4  | Obblighi nella fascia di rispetto del reticolo.....                                                                         | 18 |
| ART. 5  | Attività ammesse nella fascia di rispetto del reticolo .....                                                                | 19 |
| ART. 6  | Scarichi nei corsi d'acqua .....                                                                                            | 22 |
| ART. 7  | Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua.....                                                                              | 23 |
| ART. 8  | Autorizzazione paesistica .....                                                                                             | 23 |
| ART. 9  | Danni all'interno delle fasce di rispetto .....                                                                             | 23 |
| ART. 10 | Argini .....                                                                                                                | 24 |
| ART. 11 | Canalizzazioni afferenti il Reticolo Idrico Minore .....                                                                    | 24 |
| ART. 12 | Opere e attività non ricomprese negli articoli precedenti .....                                                             | 24 |
| ART. 13 | Richieste di autorizzazione e concessione.....                                                                              | 25 |
| ART. 14 | Richiesta di autorizzazione e/o concessione di opere pre-esistenti .....                                                    | 26 |
| ART. 15 | Canoni.....                                                                                                                 | 26 |
| ART. 16 | Cauzioni .....                                                                                                              | 27 |
| ART. 17 | Sanzioni .....                                                                                                              | 27 |
| ART. 18 | Scadenza dell'autorizzazione .....                                                                                          | 27 |
| ART. 19 | Misure di organizzazione e coordinamento per emergenze idrauliche.....                                                      | 27 |

## 1 Premessa e riferimenti normativi

In linea di massima il Reticolo Idrico Minore è quella porzione di reticolo idrografico, naturale o artificiale, che ha la funzione di convogliare acqua da un punto all'altro o da monte a valle degli abitati.

Il presente documento ha lo scopo di individuare e regolamentare il Reticolo Idrico Minore del territorio appartenente al Comune di Corno Giovine (Lo), e più in generale di costituire uno strumento di gestione delle risorse idriche superficiali del Reticolo Minore e del reticolo idrografico che interferisce con lo stesso.

Gli obiettivi sono quelli di :

- acquisire un quadro conoscitivo dell'intero reticolo idrografico, suddiviso ai sensi della normativa regionale in "reticolo principale", "reticolo minore" e "reticolo di bonifica";
- ridurre il rischio idrogeologico del territorio attraverso la manutenzione dei corsi d'acqua;
- utilizzare, in modo razionale le risorse idriche superficiali;
- inserire il reticolo idrico minore nello studio geologico del Documento di Piano facente parte del Piano di Governo del Territorio come previsto dalla L.R. 12/2005, in modo da poter fissare le fasce di rispetto e determinare nel Piano delle Regole del PGT le attività che possono essere regolate ed autorizzate e quelle al contrario che devono essere vietate.

L'obbligatorietà di tale analisi discende da quanto posto in capo ai comuni dalla deliberazione di giunta regionale 25 gennaio 2002 n. VII/7868, modificata ed integrata con atti che saranno di seguito sommariamente esaminati, nella quale la Regione Lombardia ha individuato il reticolo idrico principale di competenza della stessa (Allegato A), stabilito i criteri per la definizione del reticolo minore e per lo svolgimento dell'attività di Polizia Idraulica da parte dei comuni (Allegato B), determinato i canoni regionali di Polizia Idraulica (Allegato C), e infine individuato il reticolo dei corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di bonifica (Allegato D).

Qualunque opera e/o attività si voglia realizzare nei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto che contornano gli stessi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità competente di Polizia Idraulica, che sono:

- RETICOLO IDRICO PRINCIPALE : Sede territoriale regionale competente per provincia (STeR), oppure Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO);
- RETICOLO IDRICO MINORE : i comuni;
- RETICOLO IDRICO DEI CONSORZI DI BONIFICA: i consorzi di bonifica.

Ogni comune ha quindi l'obbligo di individuare e censire i corsi d'acqua facenti parte del reticolo minore e di elaborare uno specifico regolamento di polizia idraulica.

Tale documento, a seguito del controllo ed approvazione da parte della Sede Territoriale della stessa Regione, deve essere adottato dal comune ed essere coniugato agli "strumenti" urbanistici di pianificazione, programmazione e governo del territorio.

Prima di esporre la regolamentazione dei corsi d'acqua, è indispensabile richiamare ed esaminare con un minimo dettaglio le norme che sottendono le scelte operate, senza trascurare le perplessità talvolta

scaturite dall'esame delle norme stesse, che con qualche evidenza hanno accompagnato anche altri estensori dei piani <sup>1</sup>.

Nell'analisi ci si è avvalsi, oltre che della lettura e comparazione di numerosi documenti tecnici e regolamenti elaborati per territori limitrofi e non, anche del contributo dei commenti e dei suggerimenti predisposti e pubblicati dal Consorzio Irrigazioni Cremonesi nel sito [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it).

La normativa di settore è primariamente costituita dal **Testo Unico sulle opere idrauliche, R.D. n. 523 del 1904**, tuttora in vigore, che ha storicamente regolato le attività di polizia idraulica, definendo le fasce di rispetto dei **corsi d'acqua pubblici** e indicandone le attività vietate (art. 96) e quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97, 98).

I modi di riconoscimento di "acqua pubblica" sono stati in seguito definiti con il **Testo Unico n. 1775/1933** "... disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" che all'articolo 1 dichiara "*Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo (...) che abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.*" e che ha previsto la formazioni di specifici "*Elenchi delle acque pubbliche*" formati su base provinciale ed aggiornati periodicamente.

L'art. 1 della **legge 36/94** ed il suo relativo regolamento (G.U. del 26 luglio 1999), oggi trasfuso nell'articolo 144 del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152, ha innovato il concetto di acqua pubblica, introducendo nell'ordinamento il principio di **pubblicità** di tutte le acque superficiali e sotterranee, ovvero **di tutte le risorse idriche**.

Tale cambiamento RIGUARDA SOLO IL BENE ACQUA, ma non modifica la proprietà dei canali intesi come superfici solide entro le quali l'acqua scorre, che può essere demaniale o privata. Sono sicuramente demaniali i beni di cui all'Art. 822 del Codice civile "Demanio pubblico" che recita: "*Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia...*"

Il **Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112** - "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali...*", **attribuisce alle regioni i compiti di " ... polizia idraulica ...** di cui al r.d. 25 luglio 1904 n. 523 ed al r.d. 9 dicembre 1937 n. 2669 (*regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1/a e 2/a categoria e delle opere di bonifica*), ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua".

Si sottolinea che l'*area demaniale idrica* è lo spazio dove si esercitano le funzioni di Polizia Idraulica, corredata di una zona dove tali funzioni possono estendersi con effetto cautelativo.

Per la definizione di "corsi d'acqua", la normativa regionale suggerisce di fare riferimento alla delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 4 febbraio 1977 pubblicata sulla G.U. 21 febbraio 1977 n. 48: "*con la denominazione si identificano sia i corsi d'acqua naturali (come i fiumi, i torrenti, i rii,*

---

<sup>1</sup> Ad esempio nel documento "*Individuazione del reticolo idrografico minore*" della città di Chiari, che pure è parso allo scrivente ben redatto, si legge "*...dall'individuazione del reticolo idrico minore non discende, pertanto, nell'attuale situazione normativa come sopra delineata, la certezza di affrontare con completezza e organicità la regolamentazione delle competenze e delle attribuzioni in materia di polizia idraulica. Resta in buona parte aperta la questione della difficoltà nell'accertamento della demanialità degli alvei, soprattutto laddove siano intervenuti finanziamenti pubblici per l'esecuzione di opere. Tali finanziamenti, la cui sussistenza potrebbe essere accertata solo dalla Regione, essendo assai improbabile un esito positivo dell'accertamento da parte del Comune, secondo alcuni avrebbero dovuto avere come conseguenza il successivo passaggio delle opere al demanio idrico regionale.*"...

*ecc.), che quelli artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali.”.*

**La legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 - “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.**

*Attuazione del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59)”, all’articolo 3 comma 108 lett. i) stabilisce che la Regione individui “ ... le acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione esercita le funzioni di polizia idraulica ...”, e, al comma 114, come modificato dall’art. 22 della l.r. 24 marzo 2004 n.5 , stabilisce che “Le Regione è competente alla determinazione delle delimitazioni fra i beni demaniali e quelli privati. Ai Comuni sono delegate: a) le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d’acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d’interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale”.*

**La legge regionale 16 giugno 2003 n. 7 - “Norme in materia di bonifica e irrigazione.”**, al comma 5. dell’articolo 10 intitolato “Demanio regionale”, attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare “ ... il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ed approva il regolamento di polizia idraulica.”.

Quanto sopra rappresenta la premessa di diritto, che trova realizzazione nelle **delibere della Giunta regionale:**

**n. 7/7868 del 25 gennaio 2002** (B.U.R.L. 15 febbraio 2002, 2° S.S. al n.7 ), “*Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r.1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica canoni regionali di polizia idraulica”.*

**n. 7/13950 del 1 agosto 2003** (B.U.R.L. 28 agosto 2003, 2° S.S. al n. 35) “*Modifica della d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002”.*

**n. 7/20552 del 11 febbraio 2005** (B.U.R.L. 21 aprile 2005, 2° S.S. al n.16) “*Approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell’art. 10 , comma 5 della l.r. 7/2003”.*

che nell’insieme individuano i **tre Reticoli Idrici** nei quali deve essere suddiviso la superficie del demanio idrico.

Altre normative, di minore rilievo, hanno integrato e modificato le disposizioni di cui sopra

**La delibera della Giunta regionale n. 7/8743 del 12 aprile 2002**, che riduce i Canoni di Polizia Idraulica per “... tutte le opere di pubblica utilità realizzate da enti pubblici”, **il Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica del 13 dicembre 2002 n. 25125 di “Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di Polizia Idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali – D.G.R. n. 7868 del 25 gennaio 2002”.**

**Successivamente la delibera della Giunta regionale n. 8/1239 del 30 novembre 2005**, recependo la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 129/2005, ha stralciato da due Reticoli dei Consorzi di bonifica alcuni canali, perché “... di proprietà privata ...” dei titolari ricorrenti, quindi non inseribili – senza le cautele ed i processi previste dalla legge in alcun Reticolo, essendo, quest’ultimo, area demaniale.

Il pronunciamento n. 91/2004 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche recita “ ... l’art. 1 della legge n. 36 del 1994 innova soltanto la disciplina giuridica del bene ‘acqua’ in sé considerato, ma non

*quella dei suoi “contenitori” la cui demanialità è definita, rispettivamente dal primo e secondo comma dell’art. 822 [del codice civile]. . . “ inoltre, “... occorre innanzitutto chiarire che, contrariamente a quanto mostra di ritenere la Regione [Lombardia] resistente (la quale non mette in discussione la legittimità delle derivazioni di cui i ricorrenti si avvalgono), la demanialità delle acque solennemente sancita dall’art. 1 della legge n. 36 del 1994, non implica anche acquisizione al demanio di manufatti, opere o terreni necessari per la captazione o l’utilizzo delle acque divenute pubbliche.”. Ed anche ...“Il complesso di tali disposizioni [dgr 7/7868 del 25 gennaio 2002 e 1 agosto 2003 n. 2/13950], incidono direttamente ed immediatamente sulle posizioni degli attuali ricorrenti, in quanto muovono dall’erroneo presupposto della demanialità dei canali e degli acquedotti di loro titolarità, espressamente confessato dalla difesa della Regione. Per tale profilo..., **sono viziose le disposizioni che attribuiscono ai Consorzi (o ai Comuni) poteri di polizia idraulica, di manutenzione e gestione incompatibili con il regime concessorio cui soggiacciono i suddetti canali ed acquedotti in forza della loro strumentalità, rispetto alle derivazioni legittimamente esercitate e agli usi cui è destinata della risorsa idrica da parte degli attuali ricorrenti.***

In altri termini, la sentenza chiarisce che se i canali sono da qualcuno gestiti per usi legittimi, ovvero in concessione, non è possibile che siano affidati a enti per l’esercizio delle funzioni di Polizia Idraulica.

**La delibera della Giunta Regionale n. 8/8943 del 3 agosto 2007 “Linee Guida di Polizia Idraulica’** riassume vari aspetti delle norme e delle procedure esplicitamente o implicitamente contenute nella normativa sopra citata, e in merito alla **centrale questione della legittimità dei reticoli minore** e di bonifica, che come detto implicano il riconoscimento di demanialità del corso d’acqua, riprende quasi in modo letterale quanto contenuto nella citata sentenza 91/2004 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.. *“Restano di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell’art. 28<sup>2</sup> del t.u. 1775/1933), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione a norma dell’art. 34 della legge 36/1994.”.*

**La delibera della Giunta Regionale n. 8/5774 del 31 ottobre 2007 “Introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone per uso agricolo – Modifica alle dd g.r. nn 7868/2002 e 13950/2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale (art. 3 c. 114 l.r. n. 1/2000)”**, oltre a introdurre il canone in intestazione, a modificare alcune competenze interne alla regione e all’AlPo, corregge l’intestazione della tabella che fissa i Canoni regionali di Polizia Idraulica, denominandola : “Canoni regionali di Polizia Idraulica per il reticolo idrico principale.”. Tale modifica sembrerebbe indicare che i canoni per il reticolo minore possano essere decisi dai singoli comuni. Nessuna correzione pare essere successivamente intervenuta a giustificazione, e la questione pare al momento incerta.

**La delibera della Giunta Regionale n. 8/8127 del 1 ottobre 2008 “Modifica del reticolo idrico principale determinato con la d.g.r. 7868/2002”** dispone di togliere dai Reticoli dei Consorzi di Bonifica, tutti i corsi d’acqua iscritti negli Elenchi delle Acque Pubbliche (elenchi ex regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) destinandoli:

- al Reticolo Idrico Principale se indicati nella suddetta DGR 8/8127/2008;

---

<sup>2</sup> In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie..., i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico.

- al Reticolo Idrico Minore dei Comuni se non ricompresi in tale elenco.

Dando atto che se esiste un atto amministrativo di concessione (unica condizione per poter usufruire di un bene demaniale), i corsi d'acqua continueranno ad essere gestiti dai Consorzi stessi, mentre in caso contrario dovranno presentare istanza di concessione all'Autorità Idraulica competente (Sede Territoriale regionale, se facenti parte del reticolo idrico principale, o Comune, se facenti parte del reticolo idrico minore) entro il 31 dicembre 2010.

Infine la **legge regionale 29 giugno 2009 n. 10** "*Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale*" al comma 1 dell'articolo 5 precisa che "*Le funzioni di ispezione, accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative in materia di polizia idraulica, delegate dallo Stato alla Regione o stabilite da legge regionale, sono svolte dai dirigenti e dal personale delle strutture regionali competenti in materia di opere pubbliche.*"

In pratica i Comuni perdono la competenza in materia di vigilanza e controllo sul Reticolo idrico Minore, per il quale però sono Autorità di Polizia Idraulica. Altrettanto dicasi per i Consorzi di Bonifica.

## 2 Metodologia di rilevamento e analisi del reticolo idrografico

I rilievi e l'esame delle condizioni del reticolo idrografico comunale, sia naturale che artificiale, è stata condotta su tutto il territorio comunale e su parti esterne ma esso connesse, operando da monte verso valle per comprendere le gerarchie e le connessioni idrauliche esistenti, non sempre comprensibili anche con esame diretto.

Le fonti utilizzate sono state le seguenti:

- **n. 12 fogli catastali in scala 1:2000** (1: 1000 per il foglio 5) del 1960. Gran parte dell'idrografia coincide con lo stato attuale, ma in alcuni tratti i mutamenti sono rilevanti.
- **CTR scala 1: 10000 del 1994**. La restituzione presenta numerosi limiti, sia per la scala, sia per la qualità del tratto che spesso non distingue corsi d'acqua di dimensioni e importanza sensibilmente differenti.
- **Foto aeree di Google Earth** soprattutto nell'edizione con rilievi di aprile 2004. Lo strumento è molto agevole, ma nei dettagli la risoluzione è apparsa non sempre sufficiente.
- **Foto aeree riprese a settembre 2008** per la restituzione fotogrammetrica per la realizzazione del Data Base Topografico Provinciale di Lodi. La risoluzione a terra è adeguata quasi sempre, ma la stagione della ripresa non ha consentito in molti casi di comprendere cosa vi fosse sotto la copertura arborea, spesso più abbondante nei nodi del reticolo.
- **Restituzione fotogrammetrica della provincia di Lodi** (in formato DWG 3D e nel sistema di riferimento ETRF89-IGM95) relativa al volo completato a settembre 2008. La mancanza di codici di riferimento ha reso quasi inutilizzabile lo strumento, comunque apparso poco affidabile nelle quote (indicate al centimetro, ma talvolta errate di molti decimetri) e nell'interpretazione di quanto necessario per la lettura del reticolo idrografico.

Il rilievo a terra è stato portato a termine raggiungendo quasi tutti i punti dubbi rimasti dopo l'esame della cartografia e delle foto aeree, documentando lo stato dei luoghi con numerose riprese, alcune delle quali sono contenute nel documento "DESCRIZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO" allegato 1 al presente.

Per interpretare e denominare i vari tratti del reticolo si è fatto uso di documenti divulgativi del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, di informazioni verbali degli addetti alla manutenzione dei canali (in particolare del Consorzio delle Utenze Irrigue srl) e dei conduttori delle aziende agricole. Inoltre la Direzione Generale Agricoltura - Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano della Regione Lombardia, ha fornito allo scrivente uno stralcio degli shapefile dei canali presenti in SIBITeR, le cui indicazioni, solo in alcuni casi risolutive, sono state integralmente riferite nel presente lavoro.

Il documento predisposto in bozza in scala 1: 5000 (con base CTR 10.000), è stato successivamente sottoposto ad un esame preliminare dei tecnici del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, che hanno confermato la correttezza dei percorsi e delle denominazioni individuate.

### 3 Individuazione dei reticoli principale e di bonifica

Le indagini svolte hanno consentito di pervenire alla redazione della rappresentazione grafica del reticolo idrico nel territorio del Comune di Corno Giovine (tav. 1 allegata) dove si evidenzia la seguente situazione:

Il **Reticolo Idrico Principale**, di competenza regionale per quanto riguarda la manutenzione e le funzioni di polizia idraulica, aggiornato dalle già richiamate dd gg rr n. 7/13950, del 1 agosto 2003, e n. 8/8127, del 1 ottobre 2008, **contempla i seguenti corsi d'acqua nel territorio del Comune.**

#### Individuazione del RETICOLO PRINCIPALE

| <i>Numero iscrizione progr.</i> | <i>DENOMINAZIONE</i>  | <i>Foce o sbocco</i>                   | <i>Tratto classificato come principale</i> | <i>Numero iscrizione elenchi acque pubbliche</i> | <i>Lunghezza in territorio comunale (m)</i> | <i>Superficie bagnata media (m<sup>2</sup>)</i> |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Lo001</b>                    | Fiume Po              | Mare Adriatico                         | Tutto il corso                             | 1/A (1)                                          | <b>880</b>                                  | <b>160.000</b>                                  |
| <b>Lo006</b>                    | Colatore Mortizza     | Fiume Po/Allacciante Mortizza-Gandiolo | Tutto il corso                             | 71/A (44)*                                       | <b>180</b>                                  | <b>3.200</b>                                    |
| <b>Lo009</b>                    | Colatore Gandiolo [a] | Fiume Po                               | Tutto il corso                             | 77/A (50)                                        | <b>4.950</b>                                | <b>89.100</b>                                   |
| <b>Lo010</b>                    | Colatore Seriole [b]  | Colatore Gandiolo                      | Tutto il corso                             | 78/A (51)*                                       | <b>4.305</b>                                | <b>12.800</b>                                   |
| <i>totale</i>                   |                       |                                        |                                            |                                                  |                                             | <b>265.100</b>                                  |

Tabella 1

\* Derubricati con d.g.r. 25 luglio 1986 n. 4/12028 dal vincolo ex legge 29 giugno 1939 n. 1497. Tra parentesi tonda (nn) è indicato il numero d'ordine con il quale compaiono nella d.g.r. '86.

[a] generalmente conosciuto come **Canale Gandiolo** o Collettore Primario di Bonifica. Con tale secondo nome è inserito nell'elenco di competenza dei Consorzi di Bonifica dalla d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 7/20552, con cod. CL010. Il tratto Allacciante Mortizza- Gandiolo è derubricato dalla d.g.r. 4/12028 -1986, ed è indicato anche come 29C AAPP - Lo020 () nella dgr 7/13950 2003.

[b] dominato anche Collettore di Caselle Landi nella d.g.r. 4/12028 -1986

Si precisa che il **fiume Po**, il **Colatore Mortizza** e il **Colatore Gandiolo** (Canale Gandiolo/ Collettore Primario di Bonifica) ricadono nelle competenze dell'AIPO, Agenzia Interregionale per il fiume Po, che ha sede in Parma ed è articolata in sezioni territoriali.

La legge regionale n. 2 del 02 aprile 2002 istitutiva dell'AIPO, recepisce un accordo tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto per la gestione unitaria nell'ambito territoriale corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po.

L'agenzia sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:

- a) la programmazione operativa degli interventi;
- b) la progettazione e attuazione degli interventi;
- c) la polizia idraulica;

- d) la gestione del servizio di piena;
- e) l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;
- f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico.

L'agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.

Le principali attività consistono nella progettazione ed esecuzione degli interventi sulle opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria, di cui al Testo Unico n. 523/1904, sull'intero bacino del Po; nonché nei compiti Polizia Idraulica e Servizio di Piena sulle opere idrauliche di prima, seconda (R.D. 2669/1937) e terza categoria arginata (art. 4 comma 10ter Legge 677/1996).

Il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, pur comparando nella d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 7/20552 "Approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 10, comma 5 della l.r. 7/2003" come consorzio competente del Collettore Primario di Bonifica (che altro non è che il Colatore Gandiolo delle d.g.r. n. 7/13950 del 1 agosto 2003, e n. 8/8127 del 1 ottobre 2008), in realtà non effettua sullo stesso la manutenzione e la polizia idraulica, ma solo manovre idrauliche per la regimazione del canale, finalizzate al funzionamento di alcuni impianti di sollevamento che prelevano dal corso d'acqua.

Analoga considerazione si deve fare per il Colatore Seriole, che è parte del reticolo principale, ma che non essendo arginato non è di competenza dell'AIPO ma dello STeR di Lodi. In questo caso però, sulla base di antica consuetudine (non si sa se anche di accordi formali), la manutenzione è eseguita dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana.

Il **Reticolo Idrico di bonifica** è di competenza del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana poiché tutto il territorio del Comune è compreso nel Comprensorio di bonifica ed irrigazione n.8, al quale l'ente è preposto ai sensi della citata legge regionale 16 giugno 2003 n. 7.

Questo ente, come stabilito dalla DGR n. 7/20552, ha assunto le funzioni di Polizia Idraulica sui corsi d'acqua elencati nella seguente tabella, sempre indicati nel limite del confine amministrativo:

Individuazione del RETICOLO DI BONIFICA

| Cod. SIBITeR  | DENOMINAZIONE                                     | Foce o sbocco                          | Tratto classificato come principale | Numero iscrizione elenchi acque pubbliche | Lunghezza in territorio comunale (m) | Superficie bagnata media (m <sup>2</sup> ) <sup>(A)</sup> |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| BF 23         | Fornasotto <sup>(1)</sup>                         | Col. Seriole (Lo010)                   |                                     |                                           | 2.990                                | 8.400                                                     |
| BF 42         | Mezzano Passone <sup>(2)</sup>                    | Col. Seriole (Lo010)                   |                                     | (52)*                                     | 1.080                                | 2.700                                                     |
| BF 43         | Morta                                             | Col. Seriole (Lo010)                   |                                     |                                           | 3.085                                | 8.600                                                     |
| CB 021        | Scaricatore Maleo                                 | Canale Gandiolo (Lo009)                |                                     | 30/C - (99)*                              | 1360                                 | 3.500                                                     |
| SE064 AA      | Molina AA                                         | Colatore Guardalobbia e rami secondari |                                     |                                           | 1172 + 6332 <sup>(3)</sup>           | 10.000                                                    |
| SE064 AB      | Molina AB                                         | Molina AA e rami secondari             |                                     |                                           | 1210 + 2300 <sup>(3)</sup>           | 5.500                                                     |
| SE064 B       | Molina B                                          | Rami secondari                         |                                     |                                           | 5800 <sup>(3)</sup>                  | 10.000                                                    |
| SE065         | Moientina                                         | Rami secondari                         |                                     |                                           | 1300 <sup>(3)</sup>                  | 1.300                                                     |
| SE071         | Priora                                            | Rami secondari e Emissario BF020 (?)   |                                     |                                           | 1670 <sup>(3)</sup>                  | 4.000                                                     |
| SE117         | Roggia Cotta Baggia Morara                        | Adda Collettore (CL 011)               |                                     |                                           | 680                                  | 2.000                                                     |
| CL010 (Lo009) | Collettore Primario di Bonifica o Canale Gandiolo | Fiume Po                               | tutto                               | 77/A                                      | 4.950                                | 89.100                                                    |
| CB011 (Lo010) | Colatore Seriole                                  | Canale Gandiolo (Lo009)                | tutto                               | 78/A                                      | 4.305                                | 12.800                                                    |
| <b>Totale</b> |                                                   |                                        |                                     |                                           | <b>38.200</b>                        | <b>158.000</b>                                            |

Tabella 2

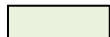
(<sup>1</sup>) Denominato Cavo Fontana o Salto fino al sifone sotto il Colatore Gandiolo, 500 m WSW del Ponte del Fornasotto.

(<sup>2</sup>) dominato anche Colatore Abbazia o colatore Mezzano nella d.g.r. 4/12028 -1986, roggia Bazia nell'IGM 1889, Cavo Abbazia negli IGM 1927 e 1954, Cavo Abbazia negli IGM 1974 e 1997.

\* Derubricati con d.g.r. 25 luglio 1986 n. 4/12028 dal vincolo ex legge 29 giugno 1939 n. 1497. Tra parentesi è indicato il numero d'ordine con il quale compaiono nella d.g.r. '86

(<sup>9</sup>) rami secondari

(<sup>^</sup>) si tratta di stime grossolane, particolarmente in presenza di estesi rami secondari.



Sono qui richiamati perché compaiono nella DGR n. 7/20552, ma in realtà appartengono al reticolo principale.

Sono quindi presenti in territorio comunale corsi d'acqua direttamente condotti dal Consorzio Muzza che coprono una lunghezza di circa 11,6 km, mentre i derivatori di terzo ordine che prelevano le acque da queste rogge e le distribuiscono direttamente sui terreni o negli adacquatori aziendali, misurano nel complesso circa 17,4 Km.

Il conteggio non comprende i singoli cavi, di larghezza al ciglio in genere inferiore a 1,0 m che servono alla distribuzione e all'adacquamento entro la singola azienda.

Per la descrizione delle caratteristiche dei singoli canali si rimanda all'allegato 1.

Dal punto di vista giuridico, si sottolinea che i corsi d'acqua indicati nella precedente Tabella 2, ad esclusione dello Scaricatore Maleo (CB 021) e del Mezzano Passone (BF 42), appartengono con ogni probabilità a proprietà private, mentre con l'entrata in vigore del regolamento regionale di polizia idraulica essi verranno attribuiti al Demanio Regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della citata legge regionale 16 giugno 2003 n. 7.

Per i due corsi d'acqua appena citati, occorre inoltre precisare che in vigenza dell'art. 4 della d.g.r. n. 8/8127 del 1 ottobre 2008 *"di dare atto che i corsi d'acqua classificati pubblici attualmente gestiti dai Consorzi in forza di vigente atto amministrativo continueranno ad essere gestiti dai Consorzi stessi"*, è necessario che esista un atto formale di concessione a favore del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana perché i corsi d'acqua perché possano ritenersi a pieno titolo parte del reticolo dei Consorzi di Bonifica. In assenza di tale titolo, che si suppone esistente perché il consorzio Muzza gestisce da molti decenni tali corsi d'acqua, gli stessi diventerebbero parte del Reticolo Minore.

## 4 Individuazione del reticolo minore

### 4.1 Criteri di scelta dei corsi appartenenti al reticolo minore

I corsi d'acqua pubblici, che sono tali perché presenti negli elenchi compilati ai sensi del r.d. n. 11 dicembre 1933 n. 1775, fanno parte del Demanio Idrico e devono essere inseriti nel Reticolo Idrico Minore, di competenza comunale, quando non già collocati nei due precedenti Reticoli.

In relazione a ciò, si può concludere che nel territorio del Comune di Corno Giovine non esistono corsi d'acqua da inserirsi, ab origine, nel Reticolo Idrico Minore.

Per quanto riguarda la collocazione dell'esteso reticolo idrografico presente sul territorio e che non appartiene né al Reticolo Principale né al Reticolo dei Consorzi di Bonifica, occorre fare alcune precisazioni.

L'allegato B alla delibera della Giunta regionale n. **7/13950 del 1 agosto 2003**, che ha integralmente sostituito l'allegato B della d.g.r. **7/7868 del 25 gennaio 2002**, delinea i criteri per il

riconoscimento del Reticolo Minore, che escludendo i corsi d'acqua individuati dai due reticoli sopra richiamati, dovrà inserire i rimanenti *“tenuto conto di questi criteri:*

- 1) *siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;*
- 2) *siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;*
- 3) *siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR).*

*L'esclusione di corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche dal reticolo di competenza comunale dovrà essere adeguatamente motivata nello studio di cui trattasi e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi della legge 36/94 e relativo regolamento sopra richiamati.”.*

Per quanto concerne il **punto 1)** è necessario precisare che nelle carte catastali attuali l'individuazione dei corsi d'acqua con particolari simbologie, ovvero l'assenza di indicativo del mappale nelle mappe catastali, segnala solo l'assenza di attribuzione di rendita a fini fiscali, e tale carattere non può essere ritenuto in alcun modo “prova” della demanialità del bene.

Quest'ultima può essere rintracciata nell'inclusione negli elenchi delle acque pubbliche (ai sensi del Testo Unico n. 1775/1933), ovvero indagando gli atti di proprietà relativi.

Sono quindi demaniali, oltre che i corsi d'acqua del reticolo principale riportati in Tabella 1, lo Scaricatore Maleo, e con qualche dubbio il colo Mezzano Passone<sup>3</sup>. Nessun altro corso d'acqua in territorio comunale è demaniale.

Il **punto 2)** richiama la necessità di un'estesa investigazione, che difficilmente però può essere condotta nel solo ambito comunale, perché sono infatti numerosi gli interventi, realizzati con pubblico denaro che possono aver interessato corsi d'acqua non appartenenti al demanio. Ad esempio

- a. muri di sostegno delle sponde lungo le pubbliche vie;
- b. spostamenti dei percorsi per realizzare opere pubbliche;
- c. coperture dei tratti cittadini;
- d. interventi, realizzati dagli enti locali, a séguito di calamità naturali;

Per quanto riguarda l'ambito comunale, non sono stati compiuti specifici approfondimenti sul tema, ma pare ragionevole presumere che per importanza idraulica e per la presenza a saltuaria di rivestimenti delle sponde nell'area urbana e nel tratto terminale, il colatore Guardalobbia sia l'unico, escluso dai reticoli principale e minore, che mostri indizi credibili di investimenti con denaro pubblico.

Il **punto 3)** indica un criterio molto generico, che soprattutto quando riferito alla cartografia CTR, si traduce nell'individuazione di una moltitudine di cavi di dimensioni anche modestissime, realizzate spesso all'interno della singola azienda agricola.

In dettato della d.g.r. 7/13950 non è stato modificato e quindi si dovrebbe prevedere l'annessione al Reticolo Minore di tali corpi idrici, ma al comma 114 della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1, come modificato dall'art. 22 della l.r. 24 marzo 2004 n.5 , stabilisce che *“... Ai Comuni sono delegate: a) le funzioni ... concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d'acqua indicati come demaniali ...”*, escludendo in tal modo l'inglobamento generalizzato di ogni rivo.

Inoltre a seguito della citata sentenza 91/2004 del Tribunale Superiore delle Acque, e della successiva 129/2005 recepita dalla d.g.r. n. 8/1239 del 30 novembre 2005, la Regione prende atto che non

---

<sup>3</sup> L'incertezza nasce dal fatto che il corso d'acqua denominato Colatore Abazia o colatore Mezzano con numero d'ordine 52 compare nella d.g.r. 4/12028 -1986 che derubrica i corsi d'acqua pubblici ma che non cita il numero di iscrizione negli elenchi di acque pubbliche, mentre non compare nella d.g.r. 7/7868 del 25 gennaio 2002.

siano da includere nei Reticoli di Polizia Idraulica i canali privati, cioè non già pubblici, nonostante la vigenza del criterio regionale.

Infine la d.g.r. n. 8/8943 del 3 agosto 2007, sopra richiamata, fa propria la sentenza 91/2004 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, e stabilisce che i cavi e i manufatti strumentali alle derivazioni restano di titolarità dei concessionari privati, e quindi non possono essere aggiunti al demanio idrico regionale (o al demanio comunale) .

Quanto detto per giustificare la scelta qui operata di non includere nel Reticolo Minore tutto quanto compare nella cartografia IGM e CTR, ovvero di dare adeguata motivazione a tale esclusione come richiesto dal punto 4 , allegato B della d.g.r. 7/13950.

I corsi d'acqua che però che non rientrano nella tipologia sopra indicate, ovvero che non sono semplici derivazioni alimentate da corsi d'acqua afferenti al reticolo principale o di bonifica, debbono essere considerati per l'inclusione nel Reticolo Minore.

E' opportuno a tal fine richiamarsi al già citato Art. 822 *"Demanio pubblico"* del codice civile, che dichiara l'appartenenza allo stato e l'inclusione nel demanio pubblico del *"... lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28, 692); le opere destinate alla difesa nazionale..."*.

Inoltre l'art. 1 del già più volte citato e vigente regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 *"... Sono pubbliche tutte le acque ... le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse..."*.

I corsi d'acqua che in territorio di Corno Giovine paiono possedere i requisiti sopra definiti, per le ragioni a fianco espresse, sono di seguito elencati.

## **4.2 Elenco corsi d'acqua del reticolo minore**

**1) Colatore Guardalobbia** : si tratta di un corso d'acqua che mostra sia nel percorso meandriforme del suo alveo attivo, sia nella morfologia della depressione che ne delimita la fascia di divagazione originaria, evidenze di origine naturale tali da consentirne la collocazione nella categoria "fiumi" del C.C. Il regime idrologico e la relativamente elevata pendenza, consentono altresì di attribuirne un carattere torrentizio (v. descrizione nell'allegato 1).

L'importanza idraulica, e quindi l'attitudine al pubblico interesse del corso d'acqua, è del tutto evidente considerando sia le sue dimensioni (lunghezza 3.750 m, larghezza da 5 a oltre 8 metri), sia il fatto che riceve le acque del principale cavo irriguo del territorio (Molina AA ) e dei suoi numerosi rami secondari. Il corso d'acqua si può definire semplicemente indispensabile al mantenimento del territorio come è attualmente configurato per due ragioni principali :

1. Consente lo scolo nel Canale Gandiolo delle acque irrigue di buona parte della porzione locale del terrazzo principale della pianura, e soprattutto dei volumi che confluiscono nei cavi, anche dei territori a monte, durante gli eventi di precipitazione intensa. Tale funzione, per quanto riferito da testimonianze di residenti, è svolta dal corso d'acqua limitando entro l'alveo le portate di deflusso.
2. Definisce una fascia alberata e arbustiva ampia 10-20 metri, che in modo discontinuo cintura parte dell'abitato e a monte dello stesso accentua il carattere naturale della depressione morfologica.

**2) Colatore Gandiolo:** scorre ai piedi della scarpata principale per 1610 metri, drenando le acque di falda e convogliandole verso il canale Gandiolo.

La funzione pubblica più immediata è quella di mantenere in condizioni salubri le aree circostanti il campo sportivo e le strutture limitrofe, ma ha anche una identità storica rilevante, perché svolgeva il medesimo compito, ma con funzioni idrauliche più importanti, prima della costruzione nel 1925 del Collettore Primario di Bonifica (o Canale Gandiolo). Gli aspetti naturalistici sono attualmente modesti, individuabili nei tratti sinuosi e alberati intorno alla C.na Mizzi, e nella presenza di vegetazione palustre nell'alveo che costituisce una linea continua di risorgenza.

Si richiama da ultimo che l'inclusione dei corsi d'acqua sopra indicati nel reticolo Minore comporta l'acquisizione al demanio degli alvei, considerati dalla sponda incisa, e delle opere afferenti.

Il Comune di Corno Giovine assume contestualmente all'approvazione del reticolo minore, gli obblighi di gestione e manutenzione dei corsi d'acqua in esso inclusi, oltre a quanto derivante dall'esercizio della polizia idraulica di seguito indicato ( art. 14, 15 e 16 della d.g.r. 7868/2002), compreso l'introito dei provenienti dai canoni per le autorizzazioni, concessioni e cauzioni conseguenti ai provvedimenti di polizia idraulica adottati.

## 5 Norme di polizia idraulica

### 5.1 Definizioni

Si richiama quanto espresso in premessa in merito agli obbiettivi ed al quadro normativo che regola la materia, e si premettono alcune definizioni di seguito impiegate:

Con il termine di **POLIZIA IDRAULICA** s'intendono tutte quelle attività e funzioni poste in capo al soggetto gestore di un corso d'acqua naturale o artificiale, affinché provveda a tutelarla regolamentando e controllando gli interventi di gestione, le opere e le attività da realizzarsi all'interno delle aree demaniali fluviali e nelle relative fasce di rispetto. L'esercizio dei compiti di Polizia Idraulica comporta:

- 1) la vigilanza;
- 2) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia, attraverso agenti giurati;
- 3) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- 4) Il rilascio di autorizzazioni relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Per **ALVEO DI UN CORSO D'ACQUA** s'intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo. Rientrano nel concetto di alveo, le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi). Fanno altresì parte del demanio gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima.

Viene definita **FASCIA DI RISPETTO** la porzione di territorio adiacente il corso d'acqua del reticolo comunale da salvaguardare e tutelare dal punto di vista idraulico e ambientale.

La larghezza della fascia individuata nel presente atto per i corsi d'acqua del reticolo minore, derogano e modificano quanto previsto dal R.D. 523/1904, come previsto dal punto 3 allegato B del Dgr 7/13950 del 01.08.2003<sup>4</sup>. I criteri adottati per tale scelta sono basati su considerazioni geomorfologiche, idrogeologiche, idrologiche ed idrauliche, confrontate con l'assetto territoriale ed urbanistico esistente.

Considerando che nel reticolo minore non vi sono aree storicamente soggette a esondazioni, le valutazioni hanno posto attenzione alle aree interessabili da possibili fenomeni erosivi e di instabilità delle sponde, ed alla l'accessibilità per interventi di manutenzione, riqualificazione e fruizione.

Come criterio generale si sono mantenuti i 10 metri di larghezza, fatti salvi i tratti in ambito urbano, dove si è ritenuta utile la riduzione della fascia fino al limite dei 4 metri, ove non esistessero elementi ostativi del tipo riportato nel precedente capoverso.

---

<sup>4</sup> *"...ciascun amministrazione.. dovrà dotarsi.. di apposito elaborato tecnico ...costituito da una parte cartografica.. ed una parte normativa...in base alla giurisprudenza corrente, infatti, le distanze di rispetto e le relative norme previste dal r.d. 523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali previsioni urbanistiche vigenti a livello comunale....inoltre ...l'elaborato di cui al presente documento ... dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico..."*

Nel rispetto dell'attuale assetto idraulico del reticolo minore e fatta salva la necessità di non modificare in senso peggiorativo questo assetto si è preso inoltre atto che sono assenti tratti tombinati.

Le distanze di rispetto dei corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di un argine in rilevato, dal limite più esterno della sponda incisa, secondo lo schema riportato in Figura 1.

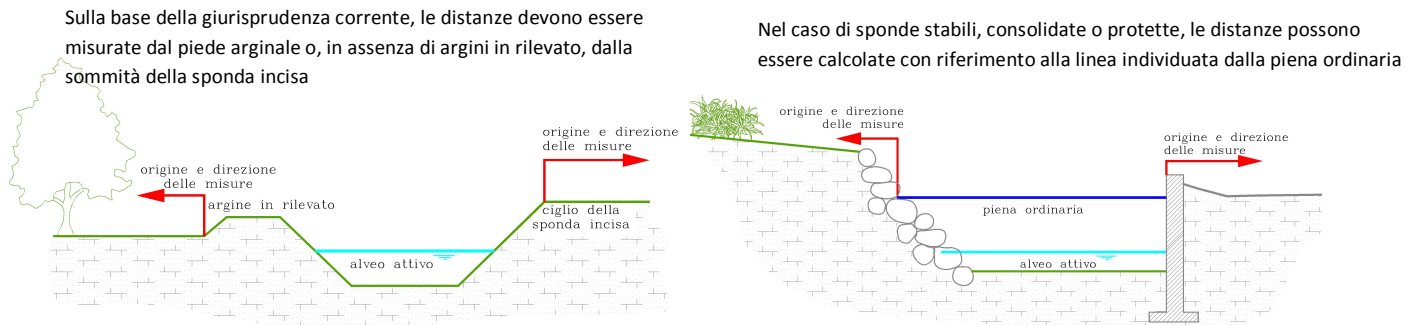


Figura 1: rappresentazione schematica delle modalità di misurazione delle fasce di rispetto

La rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore nella tavola 1 ha valore indicativo in quanto devono essere considerati sia le probabili imprecisioni cartografiche, che la possibilità di mutamenti naturali delle sponde dei corsi d'acqua. Per ogni valutazione di merito su progetti e interventi, **la distanza dal corso d'acqua dovrà essere necessariamente determinata sulla base di misure plani altimetriche in situ a scala adeguata, comunque non inferiore a 1:250.**

All'interno di tale fascia ogni attività è disciplinata dal relativo regolamento o normativa di polizia idraulica che fa riferimento per i corsi d'acqua del reticolo principale al R.D. 523/1904 e per i canali e le opere di bonifica al R.D. 368/1904, che sono pienamente vigenti.

Per il Fiume Po vigono inoltre le fasce A, B e C previste dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 e approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, individuate ed assoggettate a specifica disciplina secondo quanto previsto dallo stesso P.A.I. e relative Norme di Attuazione.

## 5.2 Regolamentazione delle attività vietate e quelle concesse all'interno delle fasce, soggette ad autorizzazione comunale.

### ART. 1 Norme generali di tutela dei corsi d'acqua

Le norme del presente Regolamento forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto, o, in caso di contraddittorietà con norme di valenza superiore.

- sono consentiti gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, come ad esempio:
  - interventi di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - opere idrauliche per la messa in sicurezza od il mantenimento delle reti idriche ed irrigue e per la distribuzione razionale del bene acqua, previo adeguate relazioni giustificative;
  - tutti gli interventi sulle opere idrauliche e di attraversamento esistenti ove possibile eseguiti con interventi conservativi (materiali e forme tipiche) se non contrastanti l'efficienza idraulica e la pubblica incolumità;
- sono consentiti le difese radenti, purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo;
- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- sono vietate nella fasce di rispetto indicate tutte le operazioni descritte nella normativa vigente e quelle specificate nel seguito del presente regolamento ed in particolare lo stoccaggio di materiali e di rifiuti, lo spargimento di fanghi o rifiuti, opere o manufatti non direttamente funzionali alla funzionalità idraulica dei corsi idrici, fatto salve le precisazioni riportate nei capitoli seguenti
- vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs 152/06 art. 115, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti e la disciplina degli attraversamenti.

Le sentenze in materia hanno ripetutamente evidenziato l'inderogabilità del divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini in quanto il limite di inedificabilità è preordinato ai fini della sicurezza idraulica e della tutela di interessi pubblici connessi al libero deflusso delle acque ed all'agevole svolgimento dei lavori di manutenzione necessari a tale scopo.

Poiché le norme di polizia idraulica hanno quale scopo la tutela della pubblica incolumità, la loro violazione costituisce reato di carattere penale.

## **ART. 2 Fasce di rispetto**

Su entrambe le sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore è istituita la fascia di rispetto dove non è consentita nessuna nuova edificazione e la cui profondità è generalmente pari a:

- ✓ Metri 10 per ogni lato per i tratti dei corsi d'acqua che scorrono esternamente al perimetro del centro abitato.
- ✓ Metri 4 per ogni lato per i tratti dei corsi d'acqua non tombinati che scorrono all'interno del perimetro del centro urbanizzato.
- ✓ Metri 1 nei tratti tombinati (attualmente inesistenti nel reticolo minore), misurati dalla parete esterna in pianta del manufatto.

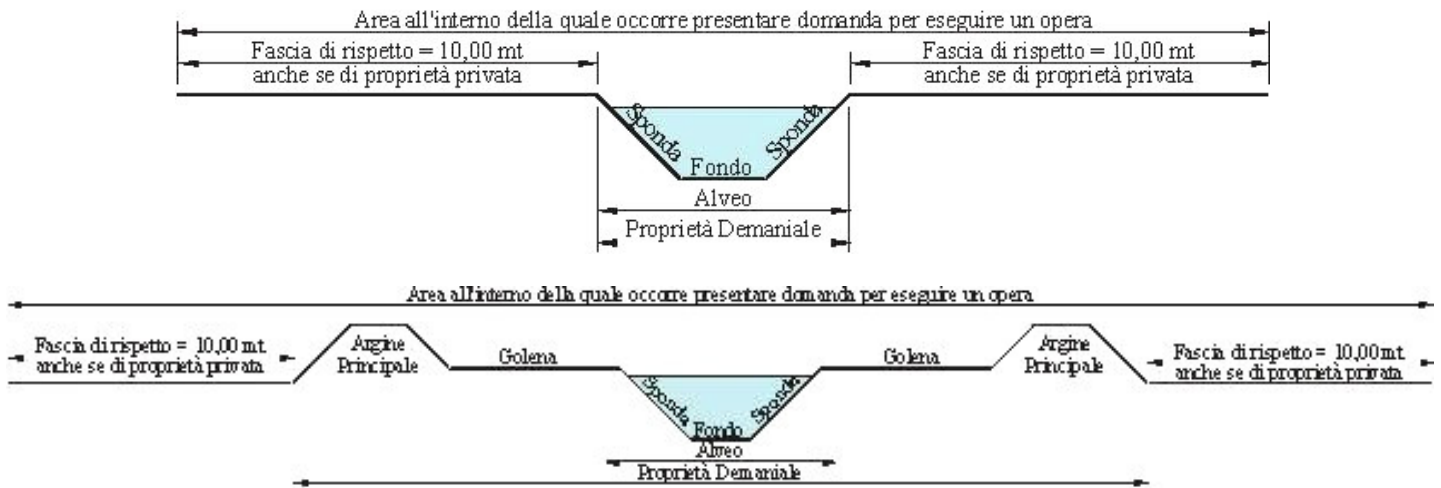


Figura 2: schemi d'individuazione delle aree demaniali e delle fasce di rispetto tratti dal Portale Servizi Pubblica Utilità - Regione Lombardia

### ART. 3 Attività vietate negli alvei e nelle fasce di rispetto del reticolo

Negli alvei e nelle fasce di rispetto individuate lungo i corsi d'acqua del reticolo vigente, ferme restando le disposizioni vigenti di ordine superiore, è vietata:

- 1) qualsiasi tipo di nuova edificazione per il quale siano previste opere di fondazione, o di manufatti anche totalmente interrati al servizio di impianti tecnologici, salvo quelle consentite previa autorizzazione o concessione ed indicate nell'articolo successivo. Le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alla posa di piante; sono fatte salve le opere attinenti la difesa e la regimazione idraulica, la regolazione del deflusso, le derivazioni, lo scarico ed ad ogni imprescindibile esigenza idraulica dei corsi d'acqua, consentite alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo kkk; e lo scarico di terre o simili
- 2) la realizzazione nell'alveo di manufatti, opere, o interventi, compresa la messa a dimora di piante, che determinino il restringimento della sezione di deflusso delle acque e l'aggravamento del rischio di esondazione; l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua in condizioni di massima piena, anche se esterne alle fasce di rispetto, valutate mediante la "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI (deliberazione C. I. n. 18 del 26 aprile 2001);
- 3) gli scavi, il movimento e il prelievo di terreno negli alvei, nelle scarpate, o dal ciglio delle sponde incise per una distanza di metri 3, ad esclusione di quelli temporanei e strettamente necessari per l'esecuzione delle opere, per la messa in sicurezza dal rischio idraulico o di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale concessi dall'Autorità Idraulica; oltre i 3 metri la profondità massima dello scavo stesso dovrà essere non superiore alla metà della distanza da tale limite, ridotta a un quarto per scavi sotto falda;
- 4) messa a dimora di piante, siepi o filari, a una distanza minore di 4 m dal ciglio della sponda che possa ostacolare in modo significativo l'accesso al corso d'acqua anche con mezzi meccanici, nonché alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui

sono destinati i manufatti presenti e i loro accessori. E' fatta eccezione per gli interventi di rinaturalizzazione consentiti al punto 7 dell'articolo 5 .

- 5) il posizionamento longitudinale in alveo di reti tecnologiche che riducano la sezione del corso d'acqua. In caso d'impossibilità di diversa localizzazione le stesse dovranno essere interrate e rispettare le prescrizioni di cui al punto 8 dell'articolo 4;
- 6) i manufatti di attraversamento consentiti al punto 9 del successivo art. 5 non dovranno restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, e non dovranno avere l'intradosso a quota inferiore del piano campagna. L'eventuale soglia di fondo necessaria alla stabilità dell'opera dovrà essere progettata nel rispetto della direttiva PAI di cui al comma 2) del presente articolo, valutandone gli effetti a monte e a valle.
- 7) lo spandimento dei liquami zootecnici e il pascolo o permanenza di bestiame;
- 8) accatastare materiali o mezzi d'ogni sorta per una larghezza di metri quattro dal ciglio dell'alveo inciso che impediscano la percorribilità longitudinale nella stessa fascia di rispetto, nonché il deposito a cielo aperto, anche se provvisorio, di materiale che possa subire a dilavamento e trasporto nell'alveo a causa di fenomeni meteorologici (vento e precipitazioni);
- 9) lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne così come disciplinate dalla normativa regionale di settore;
- 10) lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, di ogni altra opera in legno secco o verde che sostengono le rive dei corsi d'acqua contribuendone alla stabilità;
- 11) la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziali o totali, che non siano imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene (attestata con dichiarazione rilasciata dal Sindaco).. Le realizzazioni indispensabili sono subordinate al rispetto delle prescrizioni contenute del punto del successivo articolo 5.

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art.14 della legge 47/85.

#### **ART. 4 Obblighi nella fascia di rispetto del reticolo**

È fatto obbligo, all'interno delle Fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore e nei confronti dei titolari di diritti reali sulle stesse:

- 1) Effettuare la manutenzione ordinaria delle rive e delle sponde dei corsi d'acqua provvedendo periodicamente alla potatura e decespugliazione delle alberature presenti;
- 2) tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti fossi nelle aste del reticolo idrico minore;
- 3) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;

- 4) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con la fascia di rispetto o con il corso d'acqua stesso;
- 5) rimuovere, su richiesta scritta o, in caso di somma urgenza, verbale, da parte del Comune quale autorità di Polizia Idraulica, ogni cosa mobile, immobile, coltura e/o essenza arborea o arbustiva presenti nei primi quattro metri della Fascia di rispetto o per la larghezza indicata nel caso specifico, anche se il soggetto, proprietario dell'area, al quale la richiesta è riferita, ne disconosca la proprietà. La rimozione dovrà avvenire nei tempi indicati ed a cure e spese del medesimo soggetto; diversamente il Comune, previa diffida o – in caso di somma urgenza – senza indugio, procederà d'ufficio con rivalsa di tutte le spese sostenute;
- 6) informare il Comune, quale autorità di Polizia Idraulica, di ogni situazione, evento, stato di fatto, osservabili nella Fascia di rispetto che possa essere motivo di pregiudizio per la disponibilità e stabilità dell'area stessa e per la sicurezza idraulica e fisica dell'elemento del Reticolo Idrico Minore.

I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo.

## **ART. 5 Attività ammesse nella fascia di rispetto del reticolo**

Lungo i corsi d'acqua del reticolo idrico minore, all'interno delle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti alla normativa nazionale e regionale e i vincoli dettati dallo studio geologico, e le necessarie autorizzazioni dell'ente preposto, per tutte le opere attualmente posizionate all'interno delle fasce di rispetto ed in regola con le vigenti norme urbanistiche sono consentite le seguenti opere ed interventi:

- 1) **demolizione senza ricostruzione;**
- 2) **“manutenzioni ordinarie”, “manutenzioni straordinarie”, “restauro e risanamento conservativo”** come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 27 della legge regionale 11 marzo 2005 n° 12, degli immobili esistenti senza aumento di superficie o volume e con esclusione di ogni intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni che invece dovranno essere obbligatoriamente demolite in caso di intervento sull'edificio principale. Gli interventi sono subordinati alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto ovvero dell'autorizzazione ai fini idraulici rilasciata dal soggetto competente a norma degli articoli seguenti;
- 3) **adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti**, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, senza aumento di superficie o volume;
- 4) **opere di monitoraggio dei fenomeni** connessi al corso d'acqua stesso adeguatamente giustificati da apposite relazioni tecniche;
- 5) **difese radenti**, ossia senza restringimento della sezione d'alveo, estese verticalmente a quote non superiori al piano campagna, realizzate in modo da non provocare erosione della sponda opposta e dei tratti a valle, e da consentire l'accesso al corso d'acqua. L'opera sarà progettata

prevedendo un eventuale abbassamento del fondo di 0,5 metri, definito con adeguato rilievo del tratto di canale. La realizzazione di muri spondali verticali o a elevata pendenza è permessa unicamente all'interno di centri abitati, dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili. I muri non dovranno presentare curve con spigoli vivi tali da determinare perdite di carico, e poco sotto il livello medio dell'acqua dovrà presentare una sporgenza di almeno 50 cm atta a favorire il soccorso in acqua di persone o animali;

- 6) **la manutenzione e la ricostruzione di ponti**, ponti canali, botti sotterranee e simili, nonché di chiuse e derivazioni esistenti conservando la tipicità di forme e materiali, salvo quando in condizioni ordinarie di esercizio queste abbiano determinato aggravamenti del rischio idraulico/idrogeologico;
- 7) **la formazione di presidi ed opere a difesa dei manufatti** per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico. Gli interventi dovranno essere eseguiti rispettando i principi relativi al mantenimento delle condizioni di deflusso delle acque, di salvaguardia delle sponde e dell'alveo, nonché la possibilità di eseguire la manutenzione richiamati per le singole opere in tutti i punti del presente capitolo;
- 8) **interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati**, che dovranno essere progettati al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione lungo le sponde, avente funzione di stabilizzazione delle medesime, prevedendo adeguate possibilità di accesso all'alveo e alle sponde la manutenzione. Gli interventi dovranno preferibilmente rispettare i criteri previsti dal Quaderno di Ingegneria naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 29 febbraio 2000 n.6/48740, e dovranno in ogni caso essere corredati da piano di manutenzione;
- 9) **la realizzazione e di attraversamenti di infrastrutture lineari e a rete** riferite a servizi pubblici essenziali dovrà avvenire impiegando in via prioritaria i manufatti di attraversamento già esistenti senza occupazione della luce di deflusso. Diversamente gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali ecc., dovranno essere posti a una quota tale da non interferire con i livelli idrometrici di piena e dovranno consentire, con i livelli idrometrici di magra, il passaggio delle barche diserbatrici di altezza fuori acqua di metri 1,50. Gli attraversamenti in subalveo (linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc. ), in caso di impossibilità di diversa localizzazione dovranno essere realizzati a una profondità tale da non interferire con la possibile evoluzione planimetrica e altimetrica del fondo dell'alveo, e comunque a profondità non inferiore a metri 1,0 dalla linea di profondità massima dell'alveo (talweg) valutata in un tratto di almeno 25 metri a monte e a valle del punto considerato dell'opera. Gli attraversamenti in subalveo dovranno essere indicati in superficie con segnali permanenti. Qualora in futuro, a seguito dell'esecuzione di nuove opere di bonifica e/o lavori di manutenzione straordinaria del corso d'acqua si rendesse necessario apportare delle modifiche e/o lo spostamento dell'opera in argomento, ciò dovrà essere fatto a cura e spese del concessionario.
- 10) **opere di attraversamento del corso d'acqua come passerelle**, ponti, ponti canali. Le opere dovranno rispettare l'intera sezione del canale e quindi i muri verticali e fondazioni dovranno essere esterne alle sponde esistenti, in modo da mantenere la luce netta esistente e non determinare alcun restringimento della sezione di deflusso. Le opere di fondazione (spalle) dovranno essere realizzate interamente in proprietà privata, configurate in maniera tale da consentire il futuro eventuale abbassamento del fondo di metri 0,5, nonché l'allargamento di

entrambe le sponde nella misura del 25% delle dimensioni attuali. Gli attraversamenti con luce superiore ai 6 metri dovranno essere realizzate secondo la direttiva dell'autorità di Bacino approvata con delibera n. 2/99 e smi (punto n. 5.2 dell'allegato B della Dgr 7/13950 del 01 agosto 2003); i guadi devono essere realizzati senza diminuzione della sezione naturale di deflusso;

- 11) **sottopassaggi pedonali o carreggiabili**, e relative le rampe di accesso, rispettando i criteri enunciati ai punti 9) e 10) del presente articolo per gli attraversamenti in subalveo e per le opere di attraversamento;
- 12) **gli scarichi dei corsi idrici** secondo le modalità di legge richiamate nel successivo ART. 6;
- 13) **le recinzioni facilmente asportabili** formate da reti con pali sostenuti da supporti solo poggiati sulla superficie del terreno. L'autorizzazione all'opera conterrà l'impegno del richiedente a provvedere alla rimozione del manufatto in occasione dei lavori manutentori. A garanzia di tale obbligazione, il richiedente è tenuto a prestare deposito cauzionale o fidejussione dell'importo pari al doppio del costo presunto per la rimozione e ricollocazione della recinzione, che sarà valutato dall'Autorità Idraulica in relazione alla tipologia di opera.
- 14) **linee aeree e relativi pali** e sostegni a distanza non inferiore a metri 2 dal ciglio dell'alveo inciso;
- 15) **il taglio e lo sfalcio** delle erbe;
- 16) la **copertura dei corsi d'acqua**, solo nei documentati casi di ragioni di tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, da attestare con dichiarazione rilasciata dal Sindaco. Il progetto dovrà rispettare le prescrizioni della Circolare Ministero LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974 n. 11633, e della Circolare Ministero LL.PP. 20/03/86 n. 27291. A monte della tombinatura dovrà essere posata una griglia di protezione, posta inclinata rispetto alla verticale, per la quale deve essere previsto un piano di manutenzione a carico del richiedente. A fianco di tale griglia dovrà essere realizzato un

manufatto di sfioro, adeguatamente dimensionato al fine di garantire il regolare deflusso dell'intera portata della roggia in caso di ostruzione della griglia<sup>5</sup>;

- 17) **la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili**, in modo da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua, quindi prive di cordone e staccionate lungo il lato del corso d'acqua. Tra il ciglio superiore del canale ed il piano viabile, dovrà essere interposta una banchina in terra naturale della larghezza minima di metri 1,0 m destinata al deposito del materiale di risulta da espurgo e diserbo del canale. La pista ciclabile dovrà essere progettata e realizzata in modo da sopportare carichi derivanti dal transito di mezzi manutentori.
- 18) **parcheggi in area urbana** laddove gli stessi prevedano la corretta raccolta e smaltimento delle acque come indicato all'ART. 6 per le aree urbanizzate coperte.

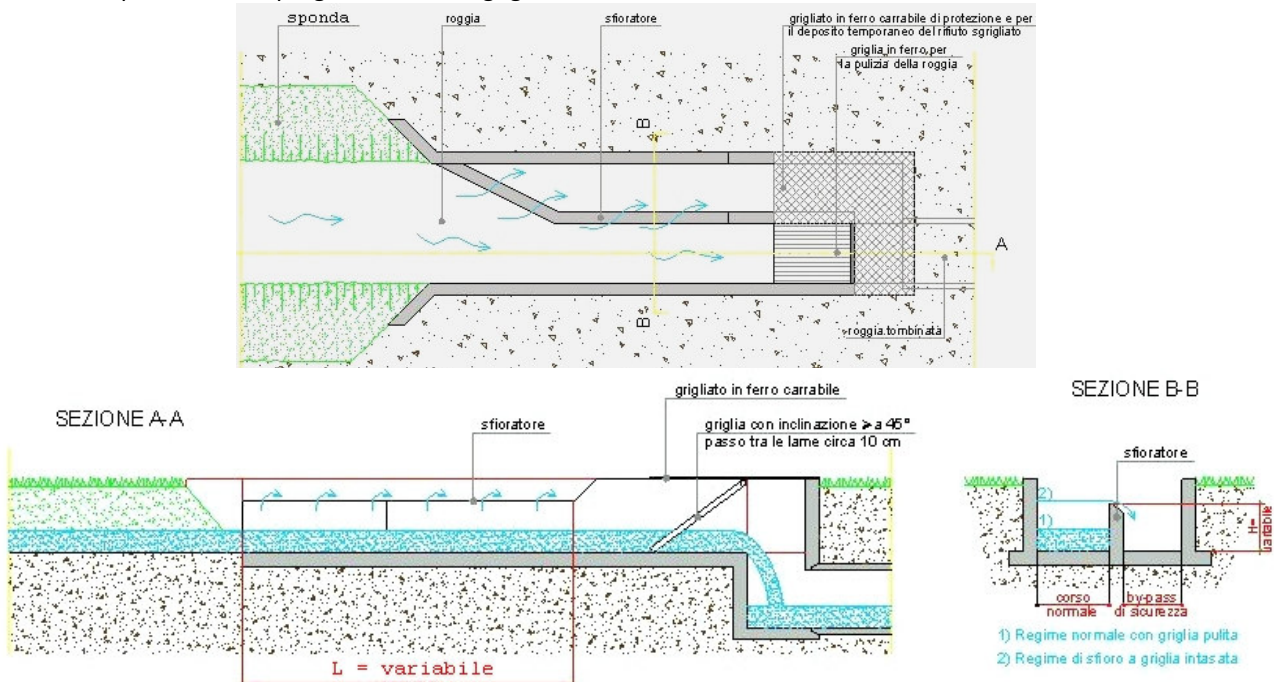
## ART. 6 Scarichi nei corsi d'acqua

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua a sensi del presente regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, della autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto qualitativo rilasciata dalla competente autorità (Provincia di Lodi) ai sensi dell'art. 43, l.r. 26/2003 e in osservanza degli appositi regolamenti regionali.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano

<sup>5</sup> Esempio di schema progettuale di una griglia con sifone all'imbocco di tratti tombinati. Planimetria e sezioni.



di Risanamento Regionale delle Acque, approvato con d.g.r. 26 marzo 2006 8/2244, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali

- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nel caso il corso d'acqua non sia sufficiente per lo smaltimento delle portate scaricate, si rende necessario prevedere sistemi di laminazione consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche e/o di pozzi e trincee filtranti previa verifica della permeabilità dei terreni.

Nelle aree destinate a insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali, le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno centennale.

I bacini dovranno essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali.

I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria.

## **ART. 7 Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua**

Possono essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo individuato, finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche e ambientali del territorio interessato. Il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua sia la relativa nuova fascia di rispetto e garantire un'efficienza idraulica uguale o superiore a quella esistente.

## **ART. 8 Autorizzazione paesistica**

Qualora l'area oggetto d'intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico con riferimento alle Deleghe della Regione agli Enti Locali per la tutela del paesaggio, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo (svincolo ambientale) rilasciato dalla regione Lombardia o se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli enti competenti di cui alla LR 12/2005 e delibere conseguenti.

## **ART. 9 Danni all'interno delle fasce di rispetto**

Non potranno essere richiesti all'Amministrazione Comunale, risarcimenti per danni a fabbricati, piantagioni o altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria i corsi d'acqua, se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine del Comune, abbia effettuato l'intervento.

### **ART. 10 Argini**

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

### **ART. 11 Canalizzazioni afferenti il Reticolo Idrico Minore**

Tutti gli interventi su corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico secondario (così come specificato nell'allegata Tavola 1) dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Modifiche, cancellazioni, spostamenti del reticolo secondario dovranno comunque garantire lo scorrimento ed il recapito delle acque di scorrimento intercettate verso valle, l'equilibrio ambientale ed il bilancio idrogeologico locale.

Nella parte di territorio le cui acque afferiscano al Reticolo Idrico Minore è fatto divieto di realizzare qualunque struttura e modifica territoriale le quali, alterando l'attuale schema dei flussi superficiali modifichino le portate, sia in modo permanente che saltuario, al Reticolo Idrico Minore.

Ogni progetto realizzato in dette aree dovrà recare, anche nel caso di silenzio-assenso a séguito di Denuncia di Inizio Attività, la certificazione, in forma di autodichiarazione a firma efficace a témini di legge, che attesti l'inesistenza di tali interferenze.

In caso contrario, il progetto dell'opera dovrà essere corredato di una relazione idraulica/idrologica che attesti la compatibilità delle modifiche ai flussi idrici rispetto alla situazione di fatto nella quale si trova, in quel tempo, la parte del Reticolo Idrico Minore interessata.

Il progetto, pertanto, una volta condotta positivamente la necessaria istruttoria, dovrà ottenere l'autorizzazione, se del caso con prescrizioni, del Comune quale autorità di Polizia Idraulica.

### **ART. 12 Opere e attività non ricomprese negli articoli precedenti**

Nei casi non ricompresi nei precedenti articoli si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso determinando il divieto o l'autorizzazione.

### **ART. 13 Richieste di autorizzazione e concessione**

L'atto necessario per l'utilizzo del bene demaniale e le sue pertinenze è la concessione, che interesserà quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell'alveo di un corso d'acqua pubblico, o intendano occupare in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico.

I decreti tipo e i disciplinari tipo e per gli atti di concessione di area demaniale, o di autorizzazione ai soli fini idraulici, sono indicati dal d.d.g. 25125 del 13 dicembre 2002.

Valgono le seguenti definizioni:

**Parere idraulico:** espressione dell'Autorità Idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua (il parere non dà titolo ad eseguire opere, ma è esclusivamente una valutazione di ordine tecnico).

**Autorizzazione:** assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dalle estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

**Concessione con occupazione:** assenso ad eseguire opere che interessano il sedime dell'alveo, inteso come fondo e sponde e pertinenze di proprietà demaniale.

**Concessione senza occupazione:** assenso ad eseguire opere che interessano l'area demaniale in quanto intercettano le proiezioni in alto (attraversamenti aerei) o in basso (attraversamenti subalveo) del sedime demaniale.

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e succ. mm. e ii. e della l.r. 30 dicembre 1999 n. 30, dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal titolo III Decreto direttore generale 3 agosto 2007 - n. 8943 "Linee Guida di Polizia Idraulica".

Le richieste di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) e di concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) all'esecuzione delle opere dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate dai seguenti documenti minimi, eventualmente da integrare in relazione alle specificità del progetto:

- 1) Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche;
- 2) Estratto originale o in copia della planimetria catastale con l'indicazione delle opere in progetto;
- 3) Corografia in scala 1:10.000 stralciata dalla CTR;
- 4) Estratto del PRG/PGT;
- 5) Sezione longitudinale quotata del corso d'acqua (fondo e cigli dell'alveo inciso) dello stato attuale, di progetto e comparative esteso almeno 50 metri a monte e a valle delle estremità dell'opera in scala adatta, comunque non inferiore a 1:250;
- 6) Sezioni trasversali quotate del corpo idrico (di fatto e di progetto) in numero minimo di tre, comprendente almeno una a monte, una in corrispondenza dell'opera ed una a valle in scala adatta, comunque non inferiore a 1:250;

- 7) Planimetria dello stato attuale dei luoghi, di progetto e comparative, con l'indicazione delle opere rispetto a punti fissi e dei confini catastali privati e demaniali, estesa almeno 50 metri a monte e a valle delle estremità dell'opera; la planimetria dovrà essere redatta in scala adatta, comunque non inferiore a 1:250, e dovrà consentire di tracciare il dettaglio dell'intera estensione delle fasce di rispetto definendo i limiti d'esercizio delle funzioni di Polizia Idraulica.
- 8) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi e di un adeguato intorno;
- 9) particolari costruttivi dei manufatti di imbocco e sbocco ed eventuali manufatti lungo il tracciato, e relazione di calcolo per le strutture in C.A. se esistenti ai sensi del D.M. 14/01/08 "Nuove norme tecniche per le costruzioni";
- 10) Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale, e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che saranno occupate;
- 11) Relazione idrologica, idrogeologica e idraulica, redatta da un professionista abilitato che attesti egli effetti dell'opera sul regime delle acque superficiali e sotterranee;
- 12) Dichiarazione che le opere saranno eseguite senza pregiudizi a terzi, e di assunzione dell'onere di riparazione dei danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
- 13) Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, secondo le indicazioni dello Studio Geologico e delle normative vigenti se richiesta;
- 14) Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- 15) Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;
- 16) Copia attestazione versamento oneri di istruttoria.

Nessun intervento potrà iniziare a compiersi prima della notifica dell'autorizzazione comunale, corredata, nel caso, del relativo disciplinare sottoscritto dal soggetto autorizzato, da rilasciare nei tempi e modi fissati dal Regolamento comunale in materia di tipicizzazione dei procedimenti e secondo i modelli-tipo definiti dalla Regione Lombardia.

#### **ART. 14 Richiesta di autorizzazione e/o concessione di opere pre-esistenti**

Per le opere esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovrà essere presentata istanza di concessione o di autorizzazione entro un anno secondo le modalità di cui all'ART. 13, specificando che si tratta di opera esistente.

Le istanze saranno analizzate dall'Autorità Idraulica al fine di valutarne l'ammissibilità, l'eventuale integrazione tecnica all'opera realizzata nel rispetto della presente normativa tecnica o la demolizione ed il ripristino dei luoghi nei casi in cui l'opera fosse giudicata incompatibile con il regime del corso d'acqua di riferimento.

#### **ART. 15 Canoni**

I canoni di polizia idraulica da applicarsi al reticolo minore nonché alle modalità d'introito/gestione dei proventi, sono quelli stabiliti ogni anno, secondo il tipo di uso ed i parametri di calcolo, ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 10 art.6 comma 5.

### **ART. 16 Cauzioni**

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone.

La cauzione, ove nulla osti, sarà restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

### **ART. 17 Sanzioni**

Per le violazioni dei precetti di Polizia Idraulica, fissati nel presente Regolamento si applica il regime sanzionatorio stabilito dalla Regione Lombardia.

Qualora le violazioni comportino l'emissione di Ordinanza sindacale, come previsto dall'articolo 14 della Legge 47/1985, si procede, nell'applicazione del regime sanzionatorio, secondo quanto stabilito da quest'ultima legge stessa.

### **ART. 18 Scadenza dell'autorizzazione**

Tutte le autorizzazioni di Polizia Idraulica sono temporanee e non possono avere durata superiore ad diciannove. La durata di ciascuna è fissata nell'atto autorizzativo.

Sei mesi prima della scadenza deve essere presentata istanza di rinnovo contenente tutti gli elementi di cui al precedente ART. 13, fatta salva l'intera documentazione tecnica, costituita dalle relazioni e dalle planimetrie, se sostituibili da un'autodichiarazione del titolare dell'autorizzazione, controfirmata da un tecnico competente con firma autenticata, nella quale si attesti che nulla è intervenuto a mutare le condizioni di fatto, oggetto della precedente autorizzazione o dell'ultimo atto di rinnovo.

### **ART. 19 Misure di organizzazione e coordinamento per emergenze idrauliche**

#### **19.a Premessa**

Al fine di fronteggiare possibili situazioni di emergenza idraulica o idrogeologica e di favorire una corretta gestione delle problematiche del territorio di Corno Giovine, il **Consorzio Di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana** e tutti coloro che vantano diritti di utilizzo delle acque che scorrono nel Reticolo Idrografico Comunale, definiti di seguito **"Soggetti competenti"**, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, comunicano al Sindaco, quale autorità locale di Governo del Territorio, le seguenti informazioni, anche contenute in un'unica relazione tecnica:

- 1) Conferma e/o segnalazione di eventuali errori e imprecisioni nell'individuazione dei canali di competenza del Consorzio Di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, e di tutti i canali principali e secondari (nel caso irriguo, sino alle adacquatrici aziendali), completi della toponomastica usualmente utilizzata in ogni singolo luogo;

- 2) Segnalazione di eventuali manufatti che rivestano particolare importanza o richiedano un particolare monitoraggio, e di eventuali situazioni problematiche conosciute (sfiori, allagamenti, etc).
- 3) titolarità dei canali e della rete, con gli estremi del titolare, se singolo, o del rappresentante legale della persona giuridica;
- 4) titolo all'utilizzo delle acque, ovvero origine delle acque se fornite da soggetto terzo, anche se in un punto al di fuori del territorio comunale;
- 5) quantificazione delle acque utilizzate e delle acque scaricate, con indicazione del percorso sino al loro ritorno nella disponibilità del demanio idrico;
- 6) modalità di esercizio dell'uso, della gestione dei canali e della rete, in caso di uso irriguo del comprensorio servito, in caso di rete colante del bacino colato e del recapito finale;
- 7) organizzazione della gestione, con indicazione del personale addetto e di quello mediamente operante sul territorio comunale;
- 8) macchine operatrici utilizzate, in proprietà, e loro localizzazione per le operazioni di manutenzione.

#### **19.b           Albo Comunale degli Utilizzatori delle Acque (ACUA)**

Tutte le informazioni, desunte dagli elementi di cui al precedente articolo, saranno organizzate nell'Albo Comunale degli Utilizzatori delle Acque (in sigla ACUA), reso pubblico nelle forme di legge.

Qualora, per omessa comunicazione della variazione, le informazioni contenute nell'Albo risultassero non più veritiere, il Comune avrà facoltà di assumere, nei confronti del legale rappresentante del Soggetto competente, i conseguenti atti prescrittivi e, se del caso, sanzionatori.

Il Comune, in forme che riterrà opportune, renderà noto alla cittadinanza le modalità di reperimento dei Soggetti di riferimento, secondo la priorità, affinché ogni cittadino sia in grado di segnalare, con la massima tempestività, al più corretto indirizzo il verificarsi di emergenze.

#### **19.c           Soggetti di riferimento per le emergenze**

Inoltre i soggetti di cui sopra comunicheranno al Comune i nominativi, i recapiti telefonici e domiciliari con indicazione della priorità di chiamata per eventuali stati di emergenza, ivi comprese le eventuali periodiche turnazioni con altro personale, anche appartenente ad azienda fornitrice di servizi, delle seguenti figure:

- 1) responsabile tecnico, ove presente, del Soggetto competente;
- 2) responsabile tecnico della gestione delle strutture, opere e canalizzazioni finalizzate all'uso delle acque;
- 3) responsabile, in loco, delle attività di sorveglianza e di regolazione dei flussi dell'acqua utilizzata;
- 4) eventuale organizzazione di servizi di turnazione e/o reperibilità del personale addetto alla regolazione;
- 5) eventuale monitoraggio, accessibile dall'esterno attraverso le normali linee di telecomunicazione, del sistema di controllo dei flussi.

- 6) numero e tipologia delle macchine operatrici eventualmente disponibili e loro collocazione rispetto al territorio comunale;

**19.d Attivazione in caso di stato di emergenza**

In caso di emergenza, da ricollegarsi a rischio idraulico o ambientale imminente o evento problematico in atto, il Sindaco, o persona sua delegata o, in caso di urgenza, il funzionario comunale più alto in grado, informato del fatto provvederà a contattare i soggetti di riferimento, seguendo, al fallimento di ogni tentativo del quale si farà buona nota, la priorità indicata.

Il Soggetto di riferimento agirà, secondo quanto previsto dalla organizzazione di appartenenza, per eliminare il rischio o ridurre il danno, in questo assistito dal personale comunale e, se necessario stante la dimensione del fenomeno, da mezzi messi a disposizione dallo stesso Comune, fatta salva ogni valutazione dopo l'esito dell'accertamento delle responsabilità dell'evento.

Terminata l'emergenza, il funzionario comunale, se ritenuto opportuno, stilerà un rapporto al Sindaco nel quale riferirà di ogni fatto, situazione, tempo e comportamento che possano dare la più esauriente rendicontazione dell'evento e delle cause che lo hanno provocato.